



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 3/2019

relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da

ZUCCALA' PASQUALE n. Rosarno 7.6.1967 cf ZCCPQL67H07H558G

PELLIZZERI MARIA ROSA n Taurianova 30.10.1971 CF PLLMRS71R70L063L

Ha emesso il seguente decreto

DECRETO

Rilevato che i predetti signori Zuccalà e Pellizzeri, coniugi, con ricorso depositato in data 12.12.19 proponeva ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del consumatore e che il Giudice, con decreto __6.12.19__ ha dichiarato aperto il procedimento;

Preso atto che la proposta del piano del consumatore, nonché la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, Legge n. 03/2012 dell'OCC, dr. Rinaudo prevede che a fronte di un debito totale di euro 98.690,30 ("passivo") si provveda al pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, al parziale soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 9,239%; all'uopo la fattibilità del piano si fonda sull'utilizzo della quota di reddito non consumato delle entrate mensili dei debitori e pari a euro 170,00 mensili, posto che il reddito mensile è di euro 1800,00 complessivi e sono quantificate spese per il nucleo familiare (i due ricorrenti e di figli studenti o comunque non economicamente indipendenti) di euro 1630,00, inferiore al consumo mensile pubblicato da ISTAT in data giugno 2019, che quantifica in euro 1.776,00 la spesa media mensile della famiglia di una sola persona.

Considerato che l'OCC ha anche indicato, in raffronto, lo scenario liquidatorio e la differenza peggiorativa per i creditori non privilegiati (cfr tabella di pagina 17)

Verificato che l'OCC ha evidenziato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la sussistenza a suo giudizio del requisito della meritevolezza dei debitori e l'assenza di atti in frode ai creditori da parte dei debitori

Rilevato che il creditore KRUK ITALIA SRL procuratore di ITALCAPITAL SRL ha espresso dissenso al piano, non contestando sotto il profilo formale né la proposta né la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 27.01.2012, n. 3, ed in particolare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ma lamentando la condotta spregiudicata del debitore;

Rilevato che gli altri creditori non hanno fatto pervenire osservazioni;



Considerato che la proposta ed il piano sono formalmente corretti;

Considerato che spetta all'ufficio valutare la meritevolezza dei debitori: sul punto si rileva che risulta dichiarato ed attestato che la grave esposizione debitoria e l'altrettanto grave stato di bisogno dei debitori (e della famiglia) risale al 2014 quando il sig Zuccalà venne licenziato in conseguenza del fallimento della società presso la quale lavorava, senza reperire alcuna altra stabile attività lavorativa; tale repentina contrazione di reddito, cui ha tentato di far fronte la Pellizzeri, che ha trovato impiego come operaia, ha fatto sì che i debiti in allora in essere (per acquisto mobili di casa nonché finanziamento per estinguere altro finanziamento) si aggravassero, potendo i ricorrenti far fronte solo alle spese ordinarie; l'attestatore ha poi sottolineato come le società finanziatrici non abbiano dimostrato di aver adeguatamente valutato il merito creditizio in spregio all'art 124 TUB; alla luce di ciò sfugge all'ufficio la fondatezza della censura di spregiudicatezza del debitore lamentata da Kruk srl, posto che i debiti vennero contratti, in sostanza, per garantire la sopravvivenza della famiglia.

Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L. 27.01.2012, n. 3 e che i debitori sono meritevoli del beneficio

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da ZUCCALA' PASQUALE n. Rosarno 7.6.1967 cf ZCCPQL67H07H558G e PELLIZZERI MARIA ROSA n Taurianova 30.10.1971 CF PLLMRS71R70L063L, disponendo che i debitori lo adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la liquidazione del compenso del professionista incaricato, previa presentazione di notula, ad avvenuta esecuzione del piano del consumatore;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet del Tribunale di Cuneo

Si comunichi.

Cuneo 27/02/2020

Il Giudice
dr. Natalia Fiorello

